

N. _____ **Rifusione dei requisiti minimi standard
relativi alla progettazione o
all'equipaggiamento dei veicoli di
soccorso stradale**

StV 33 301030104#00002#0068#

Bonn, __/__/2026

In accordo con gli Stati federali, è promulgata la rifusione dei requisiti minimi standard relativi alla progettazione o all'equipaggiamento dei veicoli di soccorso stradale [articolo 52, paragrafo 4, punto 2), del regolamento sulle licenze stradali (StVZO)]. I requisiti minimi standard devono essere applicati entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

Nella modifica, la portata dell'equipaggiamento per i veicoli di soccorso stradale di peso fino a 3,5 tonnellate è stata ridotta di conseguenza a causa dello spazio di stoccaggio limitato. La modifica dei requisiti minimi standard è stata notificata conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535.

I veicoli di soccorso stradale immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2024 sono soggetti ai requisiti minimi standard modificati l'11 agosto 2020 e il 18 giugno 1997. I "requisiti minimi standard per la progettazione e l'equipaggiamento dei veicoli di soccorso stradale" del 18 giugno 1997, modificato da ultimo dalla VkB1. [Gazzetta dei trasporti] 2024, volume 10, n. 83, pag. 368 sono abrogati.

Bundesministerium für Verkehr

(ministero federale dei Trasporti)

pp.
Iris Reimold

Requisiti minimi standard per la progettazione e l'equipaggiamento dei veicoli di soccorso stradale (Rili MaBAPfz)

I presenti requisiti minimi standard si basano sull'articolo 6, paragrafo 1, punti 1), 5) e 9), e sul paragrafo 5 della StVG (legge sulla circolazione stradale) in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 4, punto 2), dello StVZO. Di conseguenza, devono essere riconosciuti come veicoli di soccorso stradale:

- 1 carri attrezzi;
- 2 veicoli di soccorso;

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- 3 veicoli dotati di attrezzature adeguate principalmente per riparare guasti tecnici in loco;
- 4 veicoli dotati di attrezzature adeguate principalmente per riparare forature in loco.

Lo scopo e l'obiettivo dei presenti requisiti minimi standard è quello di stabilire i requisiti applicabili ai veicoli di soccorso stradale. Stabilisce i requisiti di riconoscimento, nonché le norme di qualità e sicurezza.

Requisiti di riconoscimento

Riguardo al punto 1 Riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'ordinanza sull'immatricolazione dei veicoli (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV) come attrezzature di lavoro semoventi. Si applicano gli orientamenti per la valutazione dei carri attrezzi (autocarri a gru) come attrezzature di lavoro a partire dal 9 giugno 1967 (VkB1 1967 S 394).

Riguardo al punto 2 Veicoli a motore per il trasporto (rimozione) di veicoli danneggiati o in avaria dotati di attrezzature tecniche per il sollevamento di tali veicoli (ad esempio verricello o gru di carico).

Riguardo al punto 3 Le attrezzature di tali veicoli a motore devono comprendere almeno gli elementi di cui alle lettere a), b11), b21), b31) e b41) della tabella.

Riguardo al punto 4 Le attrezzature di questi veicoli a motore devono comprendere almeno gli elementi indicati alle lettere a), b12), b22) e b32) della tabella; inoltre, in caso di foratura degli pneumatici di veicoli con peso lordo superiore a 3,5 t, deve essere disponibile uno spazio di stoccaggio adeguato per gli pneumatici da sostituire¹.

Tabella delle attrezzature dei veicoli di cui ai punti 3 e 4:

N.	Tipo di veicolo di soccorso stradale	Attrezzature per l'utilizzo di veicoli danneggiati	
		≤ 3,5 t peso lordo ¹⁾	> 3,5 t peso lordo ¹⁾
a	Attrezzature per la messa in sicurezza dell'incidente o del luogo di lavoro		
	Veicoli di soccorso stradale ≤ 3,5 t peso lordo ¹⁾	- 2 cunei per ruote - 1 bandiera di avvertimento, a strisce bianche e rosse - 3 triangoli di segnalazione del pericolo - 3 luci di segnalazione ai sensi dell'articolo 53 bis, paragrafo 1, StVZO in combinato disposto con l'articolo 53 bis, paragrafo 3, StVZO o indicatori luminosi lampeggianti portatili ai sensi dell'articolo 53 ter, paragrafo 5, punto 7), StVZO - 5 coni segnaletici, di altezza pari a 500 mm, o 5 coni segnaletici pieghevoli, di altezza pari a 750 mm. I coni segnaletici (pieghevoli) devono avere un corpo di base rosso, essere pienamente retroriflettenti e corrispondono al cartello 610 del regolamento sulla circolazione stradale. Devono soddisfare i requisiti della norma DIN	

¹⁾ massa totale consentita.

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

		EN 13422:2020 e quindi soddisfare i requisiti delle seguenti classi: Classe di forma S1, classe di peso W2 o W3, classe di luminanza di visibilità diurna LB, valore minimo di retroriflessione classe R2, classe non inferiore a RL2 per coefficiente di luminanza retroriflettente R_L , distribuzione della luminanza relativa della classe L_{rel2} , valore retroriflettente nella classe di condizione di bagnato WT1. In alternativa, al posto delle classi R2 e RL2 secondo la norma DIN EN 13422:2020 per i coni segnaletici pieghevoli, possono essere dimostrati i requisiti prestazionali per il materiale retroriflettente secondo l'articolo 6 della norma DIN EN ISO 20471:2017.	
	Veicoli di soccorso stradale > 3,5 t peso lordo ¹⁾ e tutti i furgoni	- 2 cunei per ruote - 1 bandiera di avvertimento, a strisce bianche e rosse - 3 triangoli di segnalazione del pericolo - 5 luci di segnalazione mobili ai sensi dell'articolo 53 bis, paragrafo 1, StVZO o indicatori luminosi lampeggianti portatili ai sensi dell'articolo 53 ter, paragrafo 5, punto 7), StVZO - 10 coni segnaletici (pieghevoli) conformi alla norma DIN EN 13422:2020, di cui almeno 5 devono essere coni segnaletici (pieghevoli) alti 750 mm e i restanti devono essere coni segnaletici alti almeno 500 mm oppure coni segnaletici pieghevoli alti almeno 750 mm. I coni segnaletici (pieghevoli) devono avere un corpo di base rosso, essere pienamente retroriflettenti e corrispondono al cartello 610 del regolamento sulla circolazione stradale. Devono soddisfare i requisiti della norma DIN EN 13422:2020 e quindi soddisfare i requisiti delle seguenti classi: Classe di forma S1, classe di peso W2 o W3, classe di luminanza di visibilità diurna LB, valore minimo di retroriflessione classe R2, classe non inferiore a RL2 per coefficiente di luminanza retroriflettente R_L, distribuzione della luminanza relativa della classe L_{rel2}, valore retroriflettente nella classe di condizione di bagnato WT1. In alternativa, al posto delle classi R2 e RL2 secondo la norma DIN EN 13422:2020 per i coni segnaletici pieghevoli, possono essere dimostrati i requisiti prestazionali per il materiale retroriflettente secondo l'articolo 6 della norma DIN EN ISO 20471:2017.	
b	Attrezzature per la riparazione di forature		
	Atrezzo		
b11	Tutti	- 1 mandrino, punzone centrale e scalpello - 1 lima a contatto, lima piatta, lima semicircolare e lima rotonda - 1 set di chiavi ad estremità aperte (misure 6-22) - 1 set di chiavi ad anello (misure 6-22) dritte e sfalsate - 1 set di chiavi a bussola (misure	- 1 mandrino, punzone centrale e scalpello - 1 lima a contatto, lima piatta, lima semicircolare e lima rotonda - 1 set di chiavi ad estremità aperte (misure 6-32) - 1 set di chiavi ad anello (misure 6-32) dritte e sfalsate - 1 set di chiavi a bussola (misure

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

		6-22) - 1 set di chiavi esagonali (misure 4-10) - 1 chiave per ruota o chiave per dadi da ruote per le dimensioni standard dei dadi da ruota - Chiave per candele o inserti per chiavi a bussola (misure 14, 16, 18 e 21) - 1 magnete su estensione flessibile - 1 set di cacciaviti - 1 paio di pinze combinate, taglienti laterali e pinze per pompa dell'acqua - 1 spazzola metallica - 1 martello - 1 martello di gomma o di plastica - 1 leva per pneumatici	6-22) - 2 set di chiavi esagonali (misure 4-12) - 1 chiave per ruota o chiave per dadi da ruote per le dimensioni standard dei dadi da ruota - Chiave per candele o inserti per chiavi a bussola (misure 14, 16, 18 e 21) - 1 magnete su estensione flessibile - 1 set di cacciaviti - 1 paio di pinze combinate, taglienti laterali e pinze per pompa dell'acqua - 1 spazzola metallica - 2 martelli (300 g e 800 g) - 1 martello di gomma o di plastica - 2 leve per pneumatici
b12	Tutti	- 1 set di piccoli attrezzi (ad es. taglienti e attrezzi di sgrossatura) - 1 piccolo portautensili (cacciavite, pinze, ecc.) - 1 cassetta per chiavi a bussola con chiave a bussola intercambiabile in versione lunga (misure 24 - 27 mm) - 1 martello da fabbro - 1 set di leve per pneumatici - 1 set di anelli di pompaggio per pneumatici senza camera d'aria standard per autovetture/trasportatori - 1 chiave per ruota o chiave per dadi da ruote per le dimensioni standard dei dadi da ruota - 1 chiave dinamometrica per 60-300 Nm	- 1 set di piccoli attrezzi (ad es. taglienti e attrezzi di sgrossatura) - 1 piccolo portautensili (cacciavite, pinze, ecc.) - 1 cassetta per chiavi a bussola con chiave a bussola intercambiabile in versione lunga (misure 24 - 36 mm) - 2 martelli da fabbro (300 g e 800 g) - 1 set di leve per pneumatici - 1 set di anelli di pompaggio per pneumatici senza camera d'aria standard per camion - 1 chiave per ruota o chiave per dadi da ruote per le dimensioni standard dei dadi da ruota - 1 allentatore per dado da ruota (ad es. amplificatore di coppia, avvitatore a impulso) - 1 chiave dinamometrica per 140-760 Nm (3/4'' con estensione e adattatore per 1'')
	Dispositivi		
b21	Tutti	- 1 cric per autovetture	

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

		- 1 supporto o blocco di sostegno - 1 accessorio per il pompaggio (pompa d'aria, compressore o bombola d'aria compressa) - 1 multimetro digitale - 1 dispositivo diagnostico affidabile OBD⁽²⁾ - 1 lampada da lavoro - 1 bomboletta spray multifunzione e 1 bomboletta detergente per freni - 1 cavo da traino - Attrezzature per avviamento della batteria (12 volt) con cavo di avviamento, progettato per motori diesel	
b22	Tutti	- 1 cric per autovetture - 1 set di sostegni - 2 cunei per ruote - 1 accessorio per il pompaggio (pompa d'aria, compressore o bombola d'aria compressa) - 1 manometro per la pressione degli pneumatici - 1 lampada da lavoro	
	Materiale di sostituzione		
b31	Tutti	- Nastro isolante e nastro di riparazione autovulcanizzante - Inserti valvolari - Cavi di ricambio per veicoli elettrici a motore in sezioni trasversali standard - Fascette per cavi di diverse lunghezze - Tubi di ricambio per carburante/acqua di dimensioni standard con materiale di fissaggio idoneo - Filo di legatura - Sorgenti luminose sostitutive per le apparecchiature di illuminazione prescritte - Fusibili di tipo comune per diverse correnti	
b32	Tutti	- valvole comuni - materiale per la riparazione degli pneumatici	- valvole comuni ed estensioni per valvole - dadi e anelli di tenuta comuni - materiale per la riparazione degli pneumatici
	carburanti, acqua, materiale per la pulizia		
b41	Tutti	- 15 litri di carburante (diesel o benzina, suddivisi a seconda delle necessità) - 10 litri di acqua - quantità sufficiente di leganti per olio - pala, scopa (solo se i granuli sono utilizzati come legante dell'olio)	- 10 litri di benzina - 10 litri di gasolio - 5 litri di soluzione acquosa di urea - 10 litri di acqua - quantità sufficiente di leganti per olio - pala, scopa - contenitore dei rifiuti

²⁾ per tutte le norme OBD comuni da OBD II

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

		- contenitore dei rifiuti	
--	--	---------------------------	--

Il perito o ispettore in materia di circolazione stradale dei veicoli a motore ufficialmente riconosciuto deve documentare la conformità ai requisiti minimi standard e confermarla nella perizia, nell'ambito di una valutazione del veicolo richiesta dall'autorità competente per l'immatricolazione ai fini della sua decisione.

La dicitura che l'autorità di immatricolazione competente dovrà apporre al punto 22 della parte I della carta di circolazione, al momento del riconoscimento come veicolo di soccorso stradale, dovrà recitare: "Riconosciuto come veicolo di soccorso stradale conformemente all'articolo 52, paragrafo 4, punto 2), StVZO".

VkBl. 2026

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).